

Percorso amministrativo per semplificare e alleggerire la cura delle parrocchie di Cuneo-Fossano
nell'ambito del progetto pastorale «Una Chiesa locale rete di comunità»
discusso e approvato dal Consiglio presbiterale nell'anno 2023-2024

Nell'ambito del **progetto pastorale** «Una Chiesa locale rete di comunità» per il rinnovamento delle parrocchie della Diocesi di Cuneo-Fossano, in attuazione di quanto stabilito dal Sinodo diocesano 2021-2022, la questione amministrativa richiede di essere affrontata fin da subito, al fine di liberare energie per l'annuncio del Vangelo: altrimenti la gestione dell'esistente rischia di soffocare i propositi di rinnovamento. Gli incontri del Vescovo, con i Vicari, nelle Zone pastorali hanno evidenziato una sostanziale condivisione sulla necessità di **semplificare le parrocchie e alleggerirne la cura**, in linea con quanto già si è fatto negli ultimi vent'anni con la costituzione delle Unità pastorali, al fine di salvaguardare le comunità parrocchiali, anche quelle più piccole: da un lato, riducendo il numero degli enti parrocchiali; dall'altro, conferendo ad altri enti ecclesiastici diocesani, persone giuridiche canoniche pubbliche, la titolarità degli immobili ritenuti non prioritari per le attività pastorali ma comunque onerosi dal punto di vista amministrativo e anche finanziario. Al fine di dare concretezza ad un processo di riforma dell'amministrazione delle parrocchie, in applicazione dell'art. 25 delle Norme sinodali diocesane, è stato pensato un **percorso amministrativo** per semplificare le parrocchie (1-5) e alleggerirne la cura (6-8) che si è concretizzato nel **Decreto generale sulle procedure e sui tempi della riforma delle parrocchie**, in vigore dal 5 giugno 2024, pubblicato in www.diocescicuneofossano.it. Tale Decreto ha una funzione metodologica per evitare che i provvedimenti adottati nei singoli casi siano tra loro incoerenti e per garantire che il percorso avviato possa compiersi, superando le inevitabili difficoltà, ma anche con la possibilità di valutare e correggere *in itinere* l'attuazione. Nel rispetto delle indicazioni della Santa Sede e della CEI, saranno poi i decreti singolari a determinare la riforma, parrocchia per parrocchia.

I. **Semplificare le parrocchie**

1. Con decorrenza 1 gennaio 2025, le parrocchie che oggi sono già costituite in Unità pastorale e il cui parroco ne fa espressa richiesta, sentiti i Consigli parrocchiali, vengono giuridicamente aggregate in un unico ente parrocchiale, in modo da erigere in questa prima tappa fino ad un massimo di 10 nuove parrocchie, la cui esperienza può essere di incoraggiamento e stimolo per gli analoghi cammini delle altre parrocchie. Al 31 luglio 2024 hanno fatto richiesta 7 parroci, per cui si prevede l'erezione di 7 nuove parrocchie in sostituzione di 22 vecchie parrocchie.
2. Le parrocchie che oggi sono già costituite in Unità pastorale e per le quali non viene richiesta o attuata l'aggregazione dal 1 gennaio 2025, intraprendono un cammino, animato dai parroci con i Consigli parrocchiali, per arrivare a tale richiesta e attuazione con decorrenza 1 gennaio 2026 o 1 gennaio 2027, in modo da erigere ogni anno una dozzina di altre nuove parrocchie.
3. Le parrocchie che oggi non sono ancora state costituite in Unità pastorale, nel triennio 2024/2026 vengono pastoralmente unite secondo lo schema del progetto pastorale, eventualmente iniziando dalla modalità della Collaborazione pastorale fino ad arrivare alla richiesta e all'attuazione dell'aggregazione giuridica, a seguito di un cammino, animato dai Consigli parrocchiali, entro il 1 gennaio 2028.
4. In tal modo, nel quinquennio 2024/2028 le parrocchie della Diocesi di Cuneo-Fossano passano da 115 a 40, portando la media degli abitanti per parrocchia da 1.300 a 3.800, con 13.150 abitanti per la parrocchia più grande e 1.200 abitanti per la parrocchia più piccola.
5. L'aggregazione giuridica di cui sopra avviene per unione degli attuali enti parrocchiali che hanno il medesimo parroco e contestuale erezione in un nuovo ente parrocchiale, i cui confini devono coincidere con i confini comunali, o rimanere dentro di essi, con scelta di un patrono, della sede legale, nel centro in cui si trova la chiesa parrocchiale madre, e delle eventuali altre chiese parrocchiali, in modo da salvaguardarne una per Comune.

II. Alleggerire la cura delle parrocchie

6. Gli immobili degli enti parrocchiali estinti vengono trasferiti ai rispettivi nuovi enti parrocchiali, in forza del decreto singolare di unione canonica, salvo quelli non prioritari per le attività pastorali, secondo i criteri generali stabiliti dal Collegio dei consultori e dal Consiglio diocesano per gli affari economici e applicati caso per caso, di intesa con i parroci competenti, sentiti i rispettivi Consigli parrocchiali per gli affari economici.
7. Nella riunione congiunta del 28 giugno 2024, il Collegio dei consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici hanno definito i seguenti criteri: sono immobili prioritari per le attività pastorali delle parrocchie: le chiese parrocchiali, anche più di una per parrocchia, e cioè quelle chiese con il fonte battesimale in cui si possono celebrare i sacramenti dell'Iniziazione cristiana e le Esequie; gli immobili per abitazione continuativa del parroco o di collaboratori pastorali; gli immobili per attività pastorali ordinarie continuative; una parte degli immobili messi a reddito, almeno i due terzi – sono immobili non prioritari per le attività pastorali: le chiese non parrocchiali non usate abitualmente per il culto, e cioè dove non ci celebra l'Eucaristia continuativamente almeno una volta a settimana o, nelle Zone montane, almeno una volta a settimana per almeno due mesi all'anno; le case montane per attività pastorali; gli immobili destinati ad uso caritativo o sociale; gli immobili dismessi inutilizzati; una parte degli immobili messi a reddito.
8. Gli immobili degli enti parrocchiali estinti la cui proprietà non è trasferita ai nuovi enti parrocchiali vengono conferiti, sempre in forza del medesimo decreto singolare di unione canonica, ai quattro Santuari diocesani, rinnovati nello Statuto di cui al can. 1232 del Codice di diritto canonico – con la previsione esplicita, tra le finalità, dell'amministrazione di beni provenienti da parrocchie estinte – e governati da un organo collegiale, di nomina vescovile, rappresentativo anche delle parrocchie da cui provengono gli immobili, fatte salve le prerogative pastorali dei rettori, in modo che tali Santuari siano riconosciuti dalle comunità parrocchiali del territorio come strumenti a servizio della comune attività pastorale: si tratta di una soluzione maturata nel Collegio dei consultori e nel Consiglio diocesano per gli affari economici per rispondere alla richiesta del Consiglio presbiterale di identificare degli enti che fossero diocesani ma anche localizzati, e quindi percepiti dalle parrocchie come propri; tale soluzione, inoltre, tiene conto dell'attuale forza economica dei Santuari che può essere messa a servizio del territorio circostante. Tuttavia, determinati tipi di immobili, in particolare nei Comuni di Cuneo e di Fossano, possono anche essere conferiti alle due Fondazioni diocesane di culto e religione che già amministrano il patrimonio immobiliare ecclesiastico diocesano o all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, se ne ricorrono le condizioni, anche civili.

Tecnica giuridica

Si ritiene che tale progetto di aggregazione giuridica degli enti parrocchiali e contestuale conferimento ad altri enti ecclesiastici diocesani degli immobili non prioritari per le attività pastorali di cui sopra debba essere realizzato in maniera complessiva e completa affinché da subito i parroci e le comunità parrocchiali possano essere alleggeriti da adempimenti e responsabilità che oggi sottraggono energie all'azione pastorale. Inoltre, è necessario che il conferimento dei suddetti beni immobili sia configurabile, anche civilisticamente, all'interno del processo di unione delle vecchie parrocchie e non come autonoma devoluzione di parte del patrimonio di un ente non estinto.

Al fine di ottenere gli effetti voluti, si utilizza la tecnica della fusione canonica propria delle persone giuridiche pubbliche, ai sensi del can 121, con conseguente erezione di nuova parrocchia, eventuale e contestuale scissione ed incorporazione, di cui al can. 122, di parti del territorio a favore di altre parrocchie – per rispettare i confini comunali – e di parti del patrimonio a favore di altri enti ecclesiastici – per l'alleggerimento di cui sopra – ed effetto finale estintivo per le vecchie parrocchie. Le modifiche che ne conseguono vengono così trasmesse all'autorità secolare competente per il riconoscimento civile, sia della nuova parrocchia eretta che delle vecchie parrocchie estinte, producendo un'istanza per ciascuna, tramite la modulistica prevista, con devoluzione del patrimonio a norma del provvedimento ecclesiastico – artt. 3 e 20 della Legge 20 maggio 1985, n. 222 – senza la necessità della verifica di interesse culturale o di altre formalità che la legge civile prevede per le alienazioni.